

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti

- c.a. Presidente**
c.a. Consiglieri Componenti IV Commissione
4com.perm.str@pec.cr.campania.it
4com.perm.str@cr.campania.it

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- c.a. Presidente**
c.a. Presidenti delle Commissioni Consiliari
c.a. Presidenti dei Gruppi Consiliari
c.a. Consiglieri

oliviero.gen@pec.cr.campania.it
1com.perm.str@pec.cr.campania.it
2com.perm.str@pec.cr.campania.it
3com.perm.str@pec.cr.campania.it
4com.perm.str@pec.cr.campania.it
5com.perm.str@pec.cr.campania.it
6com.perm.str@pec.cr.campania.it
7comm.perm.str@pec.cr.campania.it
8com.perm.str@pec.cr.campania.it
1com.spec.str@pec.cr.campania.it
2com.spec.str@pec.cr.campania.it
3com.spec.str@pec.cr.campania.it
4com.spec.str@pec.cr.campania.it

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

- c.a. Presidente**
capo.gab@pec.regione.campania.it
c.a. Vicepresidente
vice.presidente@pec.regione.campania.it
**c.a. Assessore Attività Produttive - Lavoro -
Demanio e patrimonio**
ass.laprod@pec.regione.campania.it
**Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile**
dg.501800@pec.regione.campania.it
Ufficio Legislativo
ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it

Napoli, 9 settembre 2025



Oggetto: Disegno di Legge: “Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d’acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizze per attività estrattiva. Modifiche alla legge regionale 54/1985” Delibera di Giunta regionale n. 277 del 21 maggio 2025 - Reg. Gen. 458 – ad iniziativa della Giunta regionale Presidente Vincenzo De Luca, Vicepresidente Fulvio Bonavitacola e assessore Antonio Marchiello - **Osservazioni**

Egregi Signori,

considerata la pregnanza e complessità in termini sociali, economici ed ambientali delle tematiche trattate dal DdL in oggetto rimettiamo alla loro attenzione le osservazioni di seguito con l’auspicio possano essere accolte le evidenze rappresentate.

Grati per la sensibile attenzione.

La Presidente

Dott.ssa Mariateresa Imparato

OSSERVAZIONI

Preliminarmente

Tutto quanto di seguito rappresentato muove da una ferma convinzione che le pubbliche amministrazioni devono costituire un patrimonio di straordinaria importanza, un presidio di garanzia, per tutti i cittadini, assicurando che la propria azione sia effettivamente informata ai principi fondamentali di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità, efficacia, economicità, nonché ai principi comunitari. Altresì, è ferma convinzione che con riguardo al tema dell'approvvigionamento di inerti di cui al DdL siano da contemperare tanto esigenze connesse allo sviluppo del territorio nelle sue diversificate articolazioni, tra cui il soddisfacimento del fabbisogno di inerti, quanto esigenze di tutela dello stesso, dell'ambiente e delle comunità che vi risiedono, e dunque che sia nell'aspettativa di tutti i cittadini della Campania la più ponderata, attenta ed equilibrata gestione del settore.

Presupposto fondante alla proposta di legge, in pratica ciò che dovrebbe motivarne la necessità, deve essere la risultanza di una ricognizione sulla attuale consistenza e capacità produttiva delle attività estrattive attualmente in essere nonché sull'effettivo fabbisogno e possibilità di soddisfacimento dello stesso.

Una pubblica amministrazione deve fondare le proprie decisioni su un'adeguata istruttoria e non su base presuntiva:

- in base all'articolo 97 della Costituzione l'azione dell'amministrazione deve garantire imparzialità e buon andamento, che si traducono nell'obbligo di basarsi su fatti accertati;
- per quanto all'articolo 3, comma 1, L. 241/1990: "l'adozione dei provvedimenti è preceduta dal procedimento di formale acquisizione dei dati e dei documenti indispensabili ai fini dell'assunzione del provvedimento".

Considerando che il PRAE vige dal 2006, come anche che in base a quanto dichiarato nel corso dell'audizione dal Presidente della Commissione, l'ing. Cascone, il DdL abbia avuto un iter iniziato da almeno due anni, la Regione ha avuto tutto il tempo per assicurare, per le prerogative connesse tra l'altro alla Pianificazione e Programmazione, le coerenti modalità di gestione delle attività

estrattive piuttosto che ricorrere ad espedienti di “urgenza” derogatori, diversamente da quanto appena sopra rappresentato.

Si fa presente che ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e con particolare riferimento a:

“PARTE TERZA

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

SEZIONE I

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 53

(finalità)

*1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare **la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo**, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.*

*2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, **la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi**, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.*

3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.

.....

Art. 55

(attività conoscitiva)

1. Nell'**attività conoscitiva**, svolta per le finalità di cui all'articolo 53 e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di:

- a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;**
- b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;**
- c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;**
- d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente sezione;**
- e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.**

.....

Art. 56

(attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in particolare:

....

d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

....”.

D'altra parte le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) dispone esplicitamente che:

“Articolo 6

Banca data informatizzata

1. Con le norme specifiche tecniche approvate con delibera di giunta regionale di cui al capitolo 1.3 delle linee guida è istituita la banca dati informatizzata al fine di agevolare i controlli nel settore estrattivo, per rallentare i processi di prelievo delle risorse estrattive nel caso di tendenza negativa del fabbisogno, ed anche al fine consentire all'ente programmatore (regione) di avviare le eventuali procedure necessarie per autorizzare la coltivazione di nuove cave, prima che si verifichi un deficit di fabbisogno.

....

3. Le informazioni contenute nella banca dati sono divulgate, in via telematica a mezzo di pubblicazione sul sito ufficiale della regione Campania nel rispetto delle norme di cui alla L. 9 luglio 1926, n. 1162, L. n. 241/1990 e D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e loro ss.mm.ii., anche allo scopo di consentire la formulazione di osservazioni e suggerimenti."

Pertanto, l'iniziativa evidenzia una netta negazione del principio costituzionale di buon andamento dell'azione delle Pubbliche Amministrazioni secondo il quale l'organizzazione e i processi interni devono mirare a risultati efficaci e tempestivi, ottimizzando tempi e risorse.

Dunque, le disposizioni vigenti richiedono che per le attività oggetto dell'iniziativa legislativa si assicurino una adeguata base conoscitiva e si operi sulla base di una coerente pianificazione.

Entrando nel merito della proposta di articolato del DdL si rappresenta:

- ***Art. 1 Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d'acqua.***

L'esperienza ad oggi consolidata, la ricerca e lo studio dei processi geomorfologici fluviali da parte degli organismi tecnico-scientifici, ha già da ben prima degli anni '80 evidenziato per la maggior parte dei casi la perniciosità delle estrazioni di inerti fluviali sia per la effimera efficacia e conseguente spreco di risorse, sia in termini di spostamento ed acutizzazione dei dissesti e lo scalzamento delle fondazioni di ponti e argini, sia per la privazione degli inerti destinati ad alimentare gli arenili e quindi funzionali a contrastare i processi di erosione costiera incombenti, ...

Oggi si riconosce che solo in limitati casi e solo a determinate condizioni si possono ritenere utili le estrazioni di inerti.

Considerata la diffusa incombenza di processi di erosione costiera gravanti sui litorali campani, ancor più acuiti dal processo di innalzamento del livello del mare e soprattutto dalle intemperanze degli eventi meteomarinari, connessi al cambiamento climatico, alle onerose attività di protezione in vario grado attuate e in previsione cui sono associati rilevanti impatti economici, sociali ed ambientali, quand'anche si dimostri la necessità di asportazione di sedimenti fluviali va assolutamente vincolato il loro utilizzo ai fini del ricollocamento in altri tratti fluviali per l'alimentazione del trasporto solido funzionale al ripascimento degli arenili, escludendo dunque assolutamente qualsiasi previsione di valorizzazione tramite cessione ad appaltatori o altri utilizzi. Tale ultima evenienza prefigurerebbe anche sostanziali danni erariali per i maggiori oneri derivanti dalla necessità di realizzare opere di difesa delle fondazioni di infrastrutture lungo i fiumi (ponti, argini, ecc) e deputate a contrastare i processi di erosione costiera a mare. Un prelievo in un determinato tratto fluviale determina effetti a monte e a valle, mentre localmente in breve si assiste ad un processo riempimento della buca.

L'inopportunità di siffatte tipologie di interventi viene sostenuta anche in ragione dei rilevanti impatti sull'ecosistema fluviale e i consequenziali pregiudizi al conseguimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici fissati dalla Dir 60/2000 WFD.

Resta inoltre da subordinare qualsiasi intervento ai "programmi di gestione dei sedimenti di cui all'art. 117 comma 2 quater del D.Lgs 152/2006 che in particolare dispone:

"2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);

b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;

c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da

adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale.”.

Pertanto, sulla base delle suesposte evidenze si richiede di modificare l'art. 1 come di seguito:

“1. Può essere consentita la movimentazione e l'asportazione dei materiali inerti dai corsi d'acqua e nelle zone golenali al solo unico scopo di ripristinare l'efficienza idraulica degli stessi, anche al fine di scongiurare eventi di dissesto idraulico o idrogeologico (alluvioni, esondazioni, flussi detritici) esclusivamente nell'ambito di un programma di gestione dei sedimenti di cui all'art. 117 comma 2 quater del D.Lgs 152/2006, in coerenza con le relative disposizioni. Tali interventi non costituiscono attività estrattiva e prevedono l'esclusiva reintroduzione del materiale litoide rimosso in tratti dello stesso corso d'acqua adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale di cui all'art. 117 comma 2 quater del D.Lgs 152/2006.

2. Il progetto per la realizzazione degli interventi nei termini di cui al comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla normativa statale e regionale vigente, deve contenere:

a) con riferimento ai soli corsi d'acqua naturali o lievemente modificati, uno studio sul trasporto solido e sulla dinamica d'alveo di un tratto significativo del corso d'acqua dal quale emerga la necessità di estrazione del materiale, la sua quantificazione, gli effetti in termini di riduzione del rischio e considerazioni in merito alla durabilità nel tempo dell'intervento;

b) la quantificazione del materiale da estrarre, le modalità di prelievo e stoccaggio e gli accorgimenti adottati ai fini di limitare l'aumento della torbidità, la mobilitazione di particelle fini, la riduzione della trasparenza dell'acqua e l'impatto sulla fotosintesi delle comunità algali e delle piante sommerse e sui processi vitali della micro e macro fauna acquatica;

c) le modalità di controllo delle quantità estratte, anche attraverso rilievi topografici in corso d'opera oltre che all'inizio e al termine dei lavori;

d) le modalità di controllo della qualità dei materiali, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e da altre norme di settore vigenti.

3. L'esecuzione del progetto di cui al comma 2 del presente articolo, strettamente finalizzata agli scopi previsti dal comma 1, è subordinata al rilascio del provvedimento dell'autorità idraulica competente, previa acquisizione dei pareri resi dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e successivamente è comunicata alla struttura regionale territorialmente competente in materia di attività estrattive, nonché agli enti aventi competenze sul territorio in virtù dei vincoli presenti e delle norme di settore."

- Art. 7 Disposizioni in materia di aggiornamento del fabbisogno regionale

Con il DdL la Regione Campania di fatto ha autodenunciato una propria gravissima omissione, esplicitata nella Relazione Illustrativa a corredo, relativamente alle fondamentali attività di controllo di propria prerogativa sulle attività estrattive in particolare per quanto attiene alla "predisposizione di uno studio di settore – che coinvolga più uffici dell'Amministrazione attiva regionale, nonché altri Enti – finalizzato al reperimento di tutti i dati necessari e al consequenziale aggiornamento del fabbisogno regionale dei materiali di seconda categoria ...". Tale attività sarebbe dovuta essere svolta annualmente in base alle disposizioni di cui all'art. 9 delle Norme di Attuazione del PRAE ed in particolare con riguardo a quanto disposto al comma 3:

"3. A seguito dell'emanazione delle norme specifiche approvate con delibera di Giunta Regionale di cui al capitolo 1.3 delle linee guida, il fabbisogno regionale di materiale di cava per ogni singola provincia e classe merceologica, è aggiornato dalla giunta regionale medesima, ogni anno entro il 31 luglio, sulla base dei dati statistici forniti dagli esercenti l'attività di cava, tenendo conto delle previsioni programmatiche dei quantitativi di materiali di cava necessari l'anno successivo, che devono essere trasmessi annualmente dalle province entro il 31 maggio dell'anno precedente e dell'apporto derivante dal riutilizzo del materiale proveniente dall'attività di demolizione, costruzione e scavi, e dei dati disponibili presso la banca dati informatizzata di cui all'art. 6 delle presenti norme di attuazione."

Dunque dovrebbe essere patrimonio conoscitivo della Regione la consistenza aggiornata della capacità produttiva delle attività estrattive in essere e la valutazione del fabbisogno. Ciò evidentemente consentirebbe di disporre degli indispensabili oggettivi elementi conoscitivi atti a valutare se effettiva la necessità di intraprendere un'iniziativa legislativa avente carattere di "urgenza", nella fattispecie recante disposizioni derogatorie di dubbia opportunità, finanche legittimità. Tale evenienza profilerebbe una macroscopica negligenza nell'espletamento delle mansioni e/o nell'adempimento dei doveri istituzionali, una trascuratezza nella cura di beni e interessi pubblici (amministratori) e/o un comportamento caratterizzato da un grado di diligenza, prudenza, perizia, razionalità e correttezza decisamente inferiore allo standard minimo professionale (dirigenti e dipendenti in genere).

D'altra parte, nel tempo relativamente lungo intercorso dall'avvio del processo di formazione del DdL, come già detto risalente a più di due anni, ci sarebbero state tutte le più oggettive condizioni per evitare il problematico e rischioso ricorso a un'iniziativa legislativa estemporanea e parziale, da assumere in difetto dei necessari elementi conoscitivi di riferimento, su basi presuntive piuttosto che su elementi appurati come dovuto per una Pubblica Amministrazione.

Fermo restando la doverosa necessità di aggiornare il complessivo PRAE, si rileva una immotivata strumentalità nel subordinare a detto relativamente complesso e lungo processo di aggiornamento l'esigenza contingente di aggiornare il solo fabbisogno diversamente effettuabile a prescindere nei modi e termini di cui al comma 3. dell'articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE.

Con riferimento alle previsioni del soddisfacimento del fabbisogno di materiali di seconda categoria *"Prioritariamente, e per quanto possibile, attraverso il riutilizzo del materiale proveniente dall'attività di demolizione, costruzione e scavi;"* come disposto dalle Norme di Attuazione del PRAE all'articolo 8 comma 2. lettera a), va altresì rilevato che sulla base del Catasto Rifiuti Sezione Nazionale ISPRA la produzione di rifiuti speciali in Regione Campania nell'anno 2023 relativamente ai *"rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)"* non pericolosi sono ammontati a 6.392.809 tonnellate, pari al 60% del totale dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti. Quantità che originariamente nel PRAE era stata stimata ammontare a 2.262.000 tonnellate e di cui il PRAE ha posto come target di riutilizzo il 70% a fronte di un fabbisogno complessivo di 14.025.838 tonnellate. Va pertanto considerato che le eventuali

sopraggiunte variazioni del fabbisogno complessivo in aumento potrebbero anche essere compensate dal verosimile consistente incremento dell'ammontare del potenziale riutilizzo del materiale proveniente dall'attività di demolizione, costruzione e scavi. D'altro canto, considerato che il fabbisogno stabilito in base al PRAE, sebbene non aggiornato, sarebbe comunque pari a 14.025.838 tonnellate, quantità di tutto rispetto, quand'anche all'attualità risultasse incrementato e non rispondente alla effettiva richiesta, è senza alcun dubbio sproporzionato e irragionevole l'estremo incremento della capacità produttiva conseguente alle disposizioni recate dal DdL.

Pertanto, sulla base delle suesposte evidenze si richiede di modificare l'art. 7 come di seguito:

“1. Nelle more dell'aggiornamento del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), vista la necessità di attualizzare i quantitativi relativi alle richieste e alle offerte di materiale di seconda categoria ai sensi dell'articolo 2 del R.D. n.1443/1927 e s.m.i., necessari soprattutto per le opere pubbliche e i progetti del PNRR, la Giunta regionale dà incarico alle strutture regionali competenti di procedere entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge all'aggiornamento delle richieste, delle offerte e della possibilità di incremento di queste ultime, nei modi e termini di cui al comma 3. dell'articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE.”

Eliminare i commi 2., 3., e 4. Dell'art. 7 Disposizioni in materia di aggiornamento del fabbisogno regionale.

- Art. 8 Disposizioni in materia di delocalizzazione

Sulla base delle precedenti considerazioni si ritiene necessario subordinare eventuali esigenze di incremento della capacità produttiva avvalendosi della delocalizzazione esclusivamente al verificato mancato soddisfacimento del fabbisogno produttivo in esito alle attività contemplate al precedente art. 7 come proposto da modificare. Quanto alla prospettata deroga (comma 3 art. 8 del DdL) alle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 54/1985 che in particolare prevedono che “... 1. L' autorizzazione non potrà essere rilasciata: a) ; b) nelle zone nelle quali le cave sono vietate espressamente dagli strumenti urbanistici comunali in vigore, salvo variante allo stesso strumento urbanistico adottata dal competente Organo comunale, senza preventiva autorizzazione e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 18

aprile 1962, n. 167; c) nei Comuni privi di strumento urbanistico, quando il fronte di cava disti meno di 500 metri dal centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero quando esistano nuclei abitati entro la stessa distanza; c-bis)
.” non risulta assolutamente ammissibile tanto per le discriminanti minori determinanti di tutela della salute dei cittadini interessati, quanto per la compressione delle prerogative delle autonomie locali comunali dettate dalla Costituzione, precludendo ai comuni interessati l’esercizio della potestà regolamentare relativa all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Pertanto, sulla base delle suesposte evidenze si richiede di modificare l’art. 8 come di seguito:

“1. Qualora in esito dell’aggiornamento delle richieste, delle offerte e della possibilità di incremento di queste ultime, nei modi e termini di cui al comma 3. dell’articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE di cui al precedente art. 7 non sussistessero le documentate condizioni di capacità produttiva sufficiente a soddisfare l’impellente fabbisogno al fine di garantire il reperimento dei materiali di seconda categoria necessari soprattutto per le opere pubbliche e i progetti del PNRR, la delocalizzazione prevista dall’articolo 28, comma 18, delle Norme di Attuazione del PRAE può essere richiesta anche da esercenti di cave ricadenti in altre aree della perimetrazione del PRAE, per le quali si stiano concludendo i progetti di riqualificazione ambientale con la conseguente dichiarazione di estinzione ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 54/1985.

2. Gli esercenti di cui al comma 1 possono richiedere la delocalizzazione dell’attività di cava su terreni di proprietà o in disponibilità, aventi una superficie minima di 5 ettari in un unico lotto ed ubicati in Aree Suscettibili di Nuove Estrazioni o in Aree di Riserva, a condizione che la cava che sta riqualificando e per la quale è chiesta la delocalizzazione sia strettamente connessa e funzionale ad altre attività imprenditoriali riconducibili allo stesso ciclo produttivo ed ubicate in prossimità del sito di cava da delocalizzare.

3. La delocalizzazione di cui ai 1 e 2 è subordinata al rilascio dell’autorizzazione, di cui all’articolo 5 della legge regionale 54/1985 e previa acquisizione di pareri, nulla-osta autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati delle autorità competenti sul territorio, nel rispetto di quanto prescritto al comma 2 del medesimo articolo 7.

4. Nel caso di delocalizzazioni in Aree di Riserva, derivanti dall'applicazione del combinato disposto del presente articolo e delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 18, delle Norme di Attuazione del PRAE, la Giunta regionale, vista la determinazione conclusiva della conferenza di servizi sul relativo progetto e ritenuta assentibile la procedura di delocalizzazione, può riclassificare la superficie corrispondente al sito estrattivo in Area Suscettibile di Nuove Estrazioni."

- **Art. 9 Disposizioni di attuazione**

Atteso che: "... Uno studio di settore ha, infatti, evidenziato che nelle altre Regioni le ditte esercenti attività estrattiva sono tenute al pagamento di un unico contributo (per una tariffa che varia mediamente, per il calcare a solo titolo di esempio, da 0,120 €/mc a 0,450 €/mc), distribuito in percentuale tra la Regione e il Comune sul cui territorio è presente la cava. Diversamente, in Regione Campania le ditte esercenti sono tenute al pagamento di tre contributi (uno al Comune territorialmente competente e due alla Regione) per una tariffa complessiva pari a 1,194 €/mc. Tale circostanza comporta un elevato rialzo dei costi di vendita del materiale da cava estratto in Campania con la conseguente scelta, da parte delle società edili, di approvvigionarsi dei materiali di seconda categoria nei territori regionali limitrofi; ciò comporta la carenza di materia prime per i progetti di interesse regionale sul nostro territorio - posto che i materiali estratti nelle Regioni contermini devono innanzitutto soddisfare il fabbisogno locale - e implica un aumento nei costi di trasporto." come dichiarato nella Relazione Illustrativa del DdL, per la dovuta minima trasparenza va innanzitutto reso pubblico lo "studio di settore" richiamato e rilevata la relativa attendibilità/terzietà. Inoltre, da quanto si deduce si dovrebbe innanzitutto considerare in maniera analitica quale sia l'incidenza della "tariffa complessiva pari a 1,194 €/mc" rispetto agli altri costi da sostenere e quindi valutarne il peso ponderale/significatività. Ad ogni modo detto maggiore onere occorre ricordare deve servire a compensare, almeno in parte, i disvalori derivanti per l'impatto sulla qualità ambientale delle aree e sulle comunità circostanti il sito di cava, sulla salute dei cittadini in virtù delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale 54/1985 relative al "... contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area. ..." "... prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di

cava. ...” per cui qualsiasi valutazione sulla entità non può prescindere da una equilibrata e responsabile ponderazione delle concorrenti esigenze, prescindendo da scelte operate da altre regioni in cui evidentemente siano state assicurate altre fonti di copertura dei necessari fabbisogni per compensare i disvalori derivanti per l’impatto sulla qualità ambientale delle aree e sulle comunità circostanti il sito di cava, sulla salute dei cittadini.

Pertanto, sulla base delle suesposte evidenze si richiede di modificare l’art. 9 come di seguito:

“1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive, i comuni e le associazioni portatrici degli interessi diffusi più rappresentative entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ponderando le concorrenti esigenze di consentire il soddisfacimento del fabbisogno di calcare e di tutela ambientale e delle comunità interessate definisce:

a) i criteri per la determinazione dell’ammontare della garanzia finanziaria di cui all’articolo 6 della legge regionale 54/1985;

b) i criteri per il calcolo dei contributi da versare per attività estrattive di cui all’articolo 18 della legge regionale 54/1985;

c) gli indirizzi operativi per l’attuazione dell’articolo 15, comma 8 e dell’articolo 29, comma 8 della legge regionale 54/1985 e i criteri che consentono di garantire la qualità ambientale delle aree e delle comunità circostanti il sito di cava, la salute dei cittadini, la tracciabilità dei materiali oggetto di conferimento nei siti di cava per la loro ricomposizione ambientale e le tipologie dei materiali che possono essere conferiti in cava per la loro ricomposizione ambientale.”

- Art. 10 Norme finali e transitorie

Considerato il valore strategico in chiave di economia circolare che assume la previsione del riutilizzo dei rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi per nuovi impieghi produttivi è indispensabile conservarne la disposizione di cui alla lettera b) comma 1. Art. 9 bis Riutilizzo di cave dismesse di cui alla legge regionale 54/1985. Altresì, in ragione della sopra evidenziata illegittimità della compressione delle prerogative delle autonomie locali comunali dettate dalla Costituzione,

precludendo ai comuni interessati l'esercizio della potestà regolamentare relativa all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite non può essere abrogato l'Art. 31 Interventi per la ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate di cui alla legge regionale 54/1985.

Pertanto, sulla base delle suesposte evidenze si richiede di modificare l'art. 10 come di seguito:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 30, 32 e 33 della legge regionale 54/1985, l'articolo 17 della legge regionale 15/2005, gli articoli 15 e 19 della legge regionale 1/2008, l'articolo 5, comma 7 della legge regionale 1/2016 e l'articolo 15 della legge regionale 3/2017 sono abrogati.

2. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di Giunta di cui al comma 1, lett. b) dell'articolo 9 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di contributi da attività estrattive di cui all'articolo 18 della legge regionale 54/1985, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, all'articolo 17 della legge regionale 15/2005 e all'articolo 19 della legge regionale 1/2008."

In conclusione, con riferimento all'aggiornamento del PRAE si evidenzia l'esigenza di prendere in carico il tema delle tipologie di coltivazione di cui all'art. 48 delle Norme di Attuazione del PRAE e delle correlate modalità di ricomposizione ambientale. Al riguardo si evidenzia che in ragione delle tipologie di coltivazione previste ed in particolare con riferimento ai metodi di coltivazione "A) Cave coltivate per splateamento; B) Cave coltivate a gradoni multipli; C) Cave coltivate a gradone unico; quand'anche al termine della coltivazione si esegue la ricomposizione ambientale/ripristino con vegetazione autoctona si ottengono soluzioni estremamente scadenti e soprattutto riconoscibili profonde deturpazioni del paesaggio e delle componenti ambientali-naturalistiche.

Al riguardo si invita a prendere in considerazione nuove modalità di configurazione finale dell'assetto geomorfologico che in estrema sintesi consiste nell'arretramento parallelo o subparallelo del fronte di versante oggetto di estrazione. Siffatta modalità da conseguire al termine della coltivazione consentirebbe di ottenere un fronte di cava con caratteristiche del tutto analoghe a quelle originarie in termini di profilo del versante e di conseguenza con opportuni accorgimenti la possibilità di ricolonizzazione e sviluppo di copertura vegetale del tutto analoga alla preesistente,



tanto da rendere nel giro di alcuni anni irriconoscibili gli interventi di estrazione. Considerata la notevole valenza ambientale di detta modalità operativa si rimanda ad ulteriori per approfondimenti.